

# Regione Lazio

## Regolamenti Regionali

Regolamento regionale 23 aprile 2025, n. 9

**Modifiche al regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 "Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo" e successive modifiche)**

## LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

e m a n a

**il seguente regolamento:**

### Art. 1

*(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2 'Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 "Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo" e successive modifiche')*

1. All'articolo 3 del r.r. n.2/2025, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5, è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, attribuisce le risorse stanziare, per le finalità previste nel presente articolo, a:

- a) i distretti sociosanitari, in proporzione al numero dei minori residenti, rilevato dall'ultimo censimento permanente della popolazione pubblicato dall' Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e alla dimensione territoriale di ciascun distretto;
- b) le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) che, previo avviso pubblico regionale, hanno manifestato la propria disponibilità alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo.”;

b) al comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) dopo le parole: “distretto sociosanitario” sono inserite le seguenti: “o l'ASP,”;
- 2) la parola: “pubblica “è sostituita dalla seguente: “pubblicano”.

### Art. 2

*(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2)*

1. All'articolo 4 del r.r. n.2/2025, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, attribuisce le risorse stanziare, per le finalità previste nel presente articolo, a:

- a) i distretti sociosanitari, in proporzione al numero dei minori residenti, rilevato dall'ultimo censimento permanente della popolazione pubblicato dall'ISTAT e alla dimensione territoriale di ciascun distretto;
- b) le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) che, previo avviso pubblico regionale, hanno manifestato la propria disponibilità alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo.”;

b) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) dopo le parole: “distretto sociosanitario” sono inserite le seguenti: “o l'ASP,”;
- 2) la parola: “pubblica “è sostituita dalla seguente: “pubblicano”.

**Art. 3**  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.**

**Il Presidente**  
**Francesco Rocca**